



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2026, proposto da Pietro Casale, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Frascaroli, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale Regina Margherita, n. 46 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12

per l'annullamento

per l'annullamento

- della nota della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia - prot. m_dg-DOG.28.11.2025.0236006.U del 28.11.2025 nonché del provv.to del Direttore generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia del 27.11.2025 prot. n.m.dg.DOG.27/11/2025.0014481.ID e di ogni altro provvedimento presupposto o conseguente, con i quali è stata disposto il diniego alla stipula del contratto di assunzione presso l'Amministrazione giudiziaria a seguito di concorso ed in forza di bando indetto il 7.8.2024 con provv.to del Direttore generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia (rif. prot. 14436.ID del 7 agosto 2024), nonché affinché, previo annullamento parziale della graduatoria dei vincitori approvata con provvedimento della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia - Prot. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID, che pure si impugna, ne venga ordinata la riformulazione *in parte qua*, con conseguente reinserimento in essa del Sig. Pietro Casale ai fini della sua assunzione;

- del silenzio diniego opposto dal Ministero della Giustizia, formatosi il 14.1.2026 sull'istanza di accesso inviata a mezzo PEC al Ministero medesimo il 15.12.2025 (con istanza rimasta tuttora inevasa), avente ad oggetto richiesta di accesso alla documentazione meglio indicata nell'istanza medesima con particolare riferimento alla posizione del ricorrente

nonché per la declaratoria

del diritto del ricorrente ad estrarre copia di quanto già oggetto della predetta istanza di accesso ai documenti inviata a mezzo PEC al Ministero della Giustizia, in data 15.12.2025, con conseguente ordine al Ministero intimato al rilascio della documentazione richiesta

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza della Sezione Prima di questo Tribunale, n. 1247 del 26 febbraio 2026, con la quale sono state, fra l'altro, rimesse "*a separato provvedimento*

presidenziale le disposizioni sull'accesso e sulla chiesta integrazione del contraddittorio, anche a mezzo di pubblici proclami”;

Visto, quanto a quest'ultimo punto, il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;*

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso

e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero della Giustizia, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a

carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Ritenuto, quanto all'esigenza conoscitiva dalla parte fatta valere *ex art. 116 c.p.a.*, che sia superata – con riferimento all'autorizzata integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami – la questione concernente l'individuazione dei nominativi utilmente graduatisi, atteso che la suindicata modalità partecipativa comunque garantisce la pienezza del completamento del contraddittorio processuale;

Da ultimo, ritenuto che rilevi, ai fini del decidere, l'acquisizione degli atti endoprocedimentali aventi carattere prodromico rispetto alla gravata determinazione di diniego di stipula del contratto, come sopra adottata nei confronti dell'odierno ricorrente;

P.Q.M.

interlocutoriamente pronunciando, così dispone:

- autorizza l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- ordina al Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante, il deposito in atti del giudizio dei rilevi documentali pure in motivazione indicati, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.

Rimane confermata, ai fini della trattazione nel merito della controversia, la pubblica udienza del 4 novembre 2026, di cui alla citata ordinanza n. 1247/2026.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della

dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.

Così deciso in Roma il giorno 27 febbraio 2026.

Il Presidente

Roberto Politi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.